



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3° "Vigilanza e controllo degli enti locali – Ufficio Ispettivo"

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 58, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26;

VISTO il d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 151 e 227, così come modificati dall'art. 2-quater, comma 6, lett. a), del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTO il D.P.Reg. n. 20 del 29 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 6 marzo 2012 – S.O. n. 1;

VISTA la circolare n. 16 del 2 ottobre 2013, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 47 del 18.10.2013, con la quale, sulla scorta del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 20706 del 5 settembre 2013, l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha fornito indirizzo interpretativo ed applicativo, a norma dell'art. 2, comma 1 lett. "a", della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, in ordine all'immediata applicabilità nella Regione siciliana dell'art. 227, comma 2 bis, del d.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle sanzioni connesse alla mancata approvazione, nei termini di legge, del rendiconto di gestione degli enti locali;

VISTA la circolare assessoriale n. 2 del 18 marzo 2014, con la quale gli enti locali siciliani sono stati invitati a comunicare gli estremi di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013, con l'avvertenza che la mancanza di notizie entro il termine di legge avrebbe determinato una presunzione di inadempienza e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n.68, con cui è stato previsto il differimento del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2013 degli enti locali al 30 giugno 2014;

CONSIDERATO che presso il Comune di Misilmeri non è stato disposto, come invece avvenuto per le altre amministrazioni comunali inadempienti, l'apposito intervento sostitutivo per la mancata approvazione del rendiconto di gestione 2013, stante che tale Comune era retto da Commissione Straordinaria nominata in conseguenza dello scioglimento degli Organi per infiltrazione mafiosa;

CONSIDERATO che, a seguito del turno elettorale straordinario del 16/17 novembre 2014 - 30 novembre e 1 dicembre 2014, si sono insediati i nuovi organi elettivi del Comune in questione;

VISTA la nota, datata 19.1.2015, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Misilmeri in cui viene evidenziato che, nonostante sia ampiamente decorso il termine di legge, l'iter approvativo del rendiconto di gestione 2013 è ancora nella fase iniziale, tenuto conto della mancata predisposizione, da parte dei Servizi finanziari del Comune medesimo, della relativa proposta di deliberazione;

VISTO il combinato disposto degli artt. 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. n. 26/1993 e 227 del d.lgs. n. 267/2000, che statuisce l'applicazione del predetto art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali, mediante la nomina di un commissario ad acta che curi gli adempimenti omessi dall'ente;

VISTO il D.A. n. 40 dell'8 giugno 2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Il Sig. CARLO TURRICIANO è nominato commissario ad acta presso il Comune di Misilmeri con il compito in premessa specificato.

Art. 2

Il predetto commissario verificherà, mediante interlocuzione scritta con gli uffici comunali, se sia stato o meno predisposto lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013, nonché degli atti propedeutici e/o connessi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, ivi compresi gli allegati. Qualora detto schema non dovesse essere stato predisposto, il commissario accerterà i motivi che non hanno consentito tale adempimento e attiverà contestualmente specifica attività d'impulso in merito.

Art. 3

Il commissario, una volta esitata dagli uffici finanziari la proposta in argomento, provvederà a diffidare, ove occorra, il Sindaco a convocare la Giunta per gli adempimenti di competenza di tale Organo, con l'avvertenza che in difetto di ciò procederà sostitutivamente ad adottare gli atti omessi. Ove il Sindaco e la Giunta non dovessero adempiere, il Commissario, insediandosi presso l'ente, provvederà a sostituirsi agli organi inadempienti per l'approvazione o adozione degli atti di loro pertinenza.

Art. 4

Qualora, all'atto dell'acquisizione delle notizie, lo schema di rendiconto dovesse risultare privo del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, il Commissario avvierà specifica attività sollecitatoria. Non appena acquisito il parere già indicato, il Commissario provvederà, tenendo conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio e ad assegnare un termine massimo di giorni 30, dalla data della prima adunanza, entro il quale il Consiglio dovrà provvedere alla deliberazione del documento finanziario suddetto.

Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione del Consiglio, con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, con apposito avviso da notificare a tutti i Consiglieri, il Commissario dovrà assegnare un termine massimo di giorni 30, dalla data di prima adunanza utile, entro cui dovranno essere adottati i relativi atti.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa al rendiconto di gestione es. fin. 2013, il Commissario, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, provvedendo ad una ulteriore convocazione del Consiglio, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini prescritti dal regolamento dell'ente, ed assegnando un termine massimo di giorni 30, dalla data della medesima adunanza, entro il quale il Consiglio dovrà provvedere alla deliberazione del documento finanziario *de quo*.

Art. 5

In ogni caso, i sigg. Consiglieri dovranno essere formalmente avvertiti che l'infruttuosa decorrenza del termine assegnato comporterà l'azione sostitutiva del commissario ed il conseguente avvio delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni della sospensione del Consiglio comunale e del successivo scioglimento, previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 6

Ove decorrano infruttuosamente i termini assegnati, il Commissario provvederà ad approvare il rendiconto di gestione 2013 nonché gli atti propedeutici e/o connessi, ivi compresi gli allegati, prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, in sostituzione del Consiglio inadempiente, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per i conseguenziali adempimenti.

Art. 7

L'attività commissariale dovrà definirsi entro e non oltre giorni 60 dalla data d'insediamento presso l'ente.

Qualora ciò non avvenga, il Commissario ad acta è tenuto a fornire dettagliata relazione al Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali sulle motivazioni che hanno determinato il ritardo nella definizione dell'adempimento.

Il Dirigente Generale suddetto, esaminata la relazione, potrà valutare, ove ne ricorrano i presupposti, la sostituzione del Commissario con altro funzionario del Servizio Ispettivo.

Art. 8

Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con D.A. n 40 dell'8.6.2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. n. 44/1991, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento l'Amministrazione interessata potrà presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 18 MAR. 2015

Il Dirigente Generale
Giuseppe Morale

Il Dirigente del Servizio
Filippo Gagliano

L'Istruttore direttivo
Sergio Azzarello

Il Funzionario direttivo
Angelo Sajevà

L'ASSESSORE
dott. Ettore Leotta